

## **STATUTO**

### **LA MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FOIANO DELLA CHIANA AR VIA  
REDDITI 2/A

Numero REA: AR - 157564

Codice fiscale: 02043610514

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-06-2010 - Statuto completo; ..... | 2 |
|---------------------------------------------------------------|---|

17 (diciassette) settembre 1961 (millenovecentosessantuno),  
residente in Foiano Della Chiana (AR), Via Lucignano n° 41,  
Codice fiscale: GRG MGV 61P57 H280B;-----

- MORETTI Lamberto, nato in Montepulciano (SI) il giorno 8  
(otto) agosto 1961 (millenovecentosessantuno), residente in Foiano  
Della Chiana (AR), Via Duca n° 26, Codice fiscale: MRT LBR  
61M08 F592G; il quale agisce e stipula tanto in proprio che nella  
sua qualità di delegato ed in rappresentanza della associazione  
"PUBBLICA ASSISTENZA - A.V.I.S. DI FOIANO DELLA  
CHIANA (ONLUS)" con sede in Foiano della Chiana, via  
Ferdinando Redditi n. 2/A, iscritta al numero 109 dell'Albo  
Regionale del Volontariato - Sezione Provinciale di Arezzo, con  
decreto numero 1683 del giorno 18 novembre 1994, codice fiscale  
92010590518, Partita I.V.A. 01433270517, al presente atto  
autorizzato dal Consiglio Direttivo della suddetta associazione con  
deliberazione in data 12 maggio 2010, dell'estratto del cui verbale  
io Notaio ho preso visione;-----

- BERNARDINI Marcello, nato in Foiano Della Chiana (AR) il  
giorno 18 (diciotto) febbraio 1971 (millenovecentosettantuno),  
residente in Foiano Della Chiana (AR), Via Achille Grandi n° 11,  
Codice fiscale: BRN MCL 71B18 D649Q;-----

- CIOFINI Andrea, nato in Foiano Della Chiana (AR) il giorno 15  
(quindici) gennaio 1976 (millenovecentosettantasei), residente in  
Foiano Della Chiana (AR), Via Arezzo 113/B, Codice fiscale: CFN  
NDR 76A15 D649S.-----

Detti componenti, cittadini italiani e associazioni di nazionalità  
italiana, persone fisiche della cui identità personale io Notaio sono  
certo, convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1) - Tra i sovracostituiti Componenti è costituita una società  
cooperativa denominata **"La Mano Amica Società cooperativa  
sociale ONLUS"**.-----

La società ha sede nel Comune di Foiano della Chiana (AR)-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti  
dichiarano che l'indirizzo attuale della società è Foiano della  
Chiana (AR) via Redditi n. 2/A, piano terra, interno 3.-----

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta  
modifica dell'atto costitutivo.-----

Art. 2) - Lo scopo sociale, la durata e le norme che regolano la vita  
sociale sono quelli che risultano dallo Statuto sociale, costituito da  
48 articoli, che qui di seguito si trascrive:-----

-----**"STATUTO"**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**-----

E' costituita con sede nel comune di Foiano della Chiana (Ar) la  
Società cooperativa denominata **"La Mano Amica Società  
cooperativa sociale ONLUS"**.-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice  
civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in  
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.-----

**Art. 2 (Durata)**-----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

**TITOLO II**-----

**SCOPO - OGGETTO**-----

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**-----

La Cooperativa non ha scopo di lucro.-----

La sua attività, retta e disciplinata dai principi della mutualità, si ispira ai valori della solidarietà e della democrazia, si realizza attraverso l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, allo spirito comunitario, al legame con il territorio e ad un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.-----

La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini nei modi indicati dall'articolo 1, lett. B della legge 381/91, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali artigianali o di servizi - commissionate anche da Enti pubblici, anche mediante la partecipazione a gare di appalto.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando, di preferenza in Toscana ed in particolare nell'ambito territoriale della Val di Chiana, perseguendo il coinvolgimento delle risorse vive della comunità e in special modo dei volontari, dei fruitori di servizi e degli enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - anche con l'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori la cui tutela viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, del presente statuto sociale e dei regolamenti interni.-----

Gli scopi di cui ai precedenti commi saranno perseguiti attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi ed assistenziali, ivi compresi interventi di integrazione socio-ambientale e attraverso lo svolgimento di attività di prevenzione, di trattamento del disagio psicologico, sociale e fisico. I principi generali e le metodologie adottate nelle attività della cooperativa si rifanno alle varie discipline socio-sanitarie, nell'ottica di creare una rete di servizi integrati secondo una modalità interdisciplinare.-----

In tale contesto, costituisce prerogativa essenziale della Cooperativa operare per la promozione di interventi orientati verso l'accrescimento spirituale, politico e sociale dell'individuo, dei gruppi e delle comunità, in modo che la persona possa essere aiutata, nella sua complessità, a trovare nuove soluzioni e sostegni alle varie forme di disagio esistenziale.-----

La prevenzione, la formazione e la cura del disagio - come sopra definite - sono rivolte ad ampia utenza tra cui: anziani, minori, soggetti con disagio giovanile in genere, soggetti portatori di handicap fisico-psichico e motorio, cittadini immigrati, soggetti con problematiche legate a dipendenze, sieropositivi e malati di Aids, detenuti e, più in generale, a soggetti affetti da disturbi classificati sul sistema multiassiale del DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi Mentali).-----

La Cooperativa può operare attivamente, ed in tutti i modi possibili, anche con terzi non soci, ed in particolare, con altri enti cooperativi, imprese sociali ed organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.-----

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più avanti determinati, gli scopi di cui al precedente comma saranno perseguiti attraverso la gestione - stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, anche per il tramite della partecipazione a procedure concorsuali ed ad evidenza pubblica - di:-----

- aziende agricole in proprietà o in affitto;-----
- attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;-----
- lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;-----
- attività di manutenzione e custodia degli edifici, degli impianti di ogni genere di fabbricati civili, industriali, artigianali;-----
- attività di facchinaggio, carico scarico e trasporto merci, pulizie per conto di privati e Enti Pubblici;-----
- sviluppo e commercializzazione di servizi informatici come creazione di databases, elaborazione dei dati, programmazione a mezzo di elaboratori, consulenza organizzativa nel settore dell'informatica, gestione di servizi legati alla rete Internet;-----
- attività di stampa in genere ed anche finalizzata a servizi di pubblicità e di diffusione di materiale pubblicitario compreso le affissioni e la rilevazione delle insegne e l'esazione dei relativi diritti;-----
- commercializzazione di prodotti multimediali;-----
- servizi e attività commerciali nel settore del turismo, turismo sociale e ospitalità familiare (bed&breakfast, agriturismo), ristorazione, mense, bar, circoli ricreativi;-----
- organizzazione, allestimento e gestione di eventi, convegni, mostre, stages, meetings, festivals, manifestazioni sportive ed altre attività promozionali, culturali, musicali e ludico-ricreative, manifestazioni, fiere, mercati, manifestazioni carnevalesche, ecc. compreso personale per servizi di accoglienza, accompagnamento, guida, attività di socializzazione, assistenza, animazione ed intrattenimento ed ogni altra iniziativa per il tempo libero;-----

- ogni attività connessa alla produzione di beni di consumo, anche alimentare e di manufatti di ogni genere e specie;-----
- ogni altra attività finalizzata alla commercializzazione di prodotti e servizi.-----

La cooperativa, inoltre, può svolgere:-----

a) attività di servizio nell'ambito della sanità pubblica, dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi di ogni genere ed anche finalizzati alla riabilitazione ed al reinserimento nel tessuto sociale degli utenti di cui all'articolo 3 che precede, ivi compreso l'espletamento di servizi socio-educativi alle persone diversamente abili, ai soggetti "deboli", ai soggetti con disturbi legati alle dipendenze patologiche, ecc.;-----

b) studio, progettazione e gestione delle attività di orientamento, formazione, aggiornamento culturale, professionale, corsi di informatica e di lingue straniere, realizzate anche in collaborazione e con il contributo di Associazioni ed Enti pubblici e/o privati, della Regione Toscana e del Fondo Sociale Europeo;-----

c) ogni tipo di attività, di lavoro e di servizio per conto di enti pubblici e privati connesso:-----

- al rilevamento ed elaborazione dati compreso la lettura di contatori; ruoli, bollette, cartelle, sanzioni, pagamenti e riscossioni, consegna e ritiro documenti, notifiche;-----

- ai servizi alla viabilità, ai parcheggi a pagamento e non, alla segnaletica, al controllo del traffico compreso l'esame e l'elaborazione delle registrazioni automatiche degli impianti di video-sorveglianza e gli adempimenti conseguenti;-----

- al riutilizzo dei beni e del riciclaggio compreso la raccolta differenziata anche porta a porta;-----

- alla gestione mense e trasporti anche scolastici con o senza accompagnatore,-----

- alla gestione di servizi di pubblica utilità compreso manutenzione, gestione incassi e rapporti con gli utenti;-----

- alle manutenzione e custodia delle aree verdi e sportive compresi relativi impianti, delle aree cimiteriali, e di ogni altro servizio cimiteriale, compreso il servizio lampade votive e pompe funebri;-----

- alla gestione di biblioteche, ludoteche, centri giovanili, centri culturali, museali, ricreativi, musicali e sportivi, compreso centri di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, eno-gastronomico;-----

- alla prevenzione del disagio giovanile in genere e di attività e servizi di riabilitazione per soggetti portatori di handicap psicofisici ed anziani; servizi socio-educativi rivolti ai soggetti in situazione di disagio sociale;-----

d) attività di gestione di strutture di accoglienza per ogni tipo di soggetto, nonché servizi integrati per residenze protette;-----

e) attività per servizi legati all'infanzia, nidi, scuole materne pubbliche o private compreso servizi di consulenza, di attività di sostegno, di sensibilizzazione ed attuazione di progetti di integrazione scolastica e supporto tecnico-didattico;-----

f) gestione di strutture e servizi volti a favorire l'integrazione di

immigrati comunitari ed extracomunitari;-----  
g) attività di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione anche per anziani autosufficienti e non, case famiglia, case protette per anziani, ecc;-----  
h) interventi socio-assistenziali e socio-educativi presso famiglie, assistenza domiciliare, presso scuole o altre strutture di accoglienza;-----  
i) attività rivolte, più in generale, al benessere ed al miglioramento della qualità della vita degli individui;-----  
j) attività di prevenzione dell'emarginazione; di preformazione e formazione professionale;-----  
k) interventi terapeutici individuali e di gruppo; di riabilitazione psicosociale, psicopedagogica;-----  
l) ricerca nell'ambito della prevenzione, cura e clinico-sociale;-----  
m) orientamento e recupero professionale, clinico, riabilitativo e sulle tecniche di comunicazione;-----  
n) attività formativa nell'area psicologica, educativo-formativa, medica, per il tramite, tra l'altro di: metodologie di intervento sulla crisi, tecniche di auto-aiuto, psicologia dell'età evolutiva, psicologia di comunità, psicologia sociale, strategie di empowerment individuale, familiare, di gruppo e sociale, metodologie di analisi dei bisogni (individuali, familiari, di gruppo e sociali), teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo, psichiatria, igiene mentale;-----  
o) attività di gestione delle risorse umane e materiali nell'ambito della formazione, dell'educazione e della comunicazione;-----  
p) attività di analisi organizzativa multidimensionale, progettazione, organizzazione e realizzazione di strategie utili a divulgare gli scopi ed i progetti della cooperativa.-----

Le su indicate attività sono attuabili nei diversi settori di applicazione tra cui: settore socio-assistenziale; settore aziendale, artigianale, industriale; settore clinico-sanitario; settore scolastico-educativo; settore giuridico-legale; settore ambientale.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.-----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile-----

### -----TITOLO III-----

#### -----SOCI-----

#### **Art. 5 (Soci ordinari)**-----

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle specifiche competenze richieste dalla natura dell'attività affidata.-----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio

mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa. In questo contesto possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali e delle specifiche competenze richieste dalla natura dell'attività affidata.-----

L'ammissione, inoltre, deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi sociali, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.-----

I soci cooperatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.-----

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche ai sensi dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n° 381, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle seguenti categorie:-----

- 1) soci prestatori, persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;-----

- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci;-----

- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.-----

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, nei limiti previsti dalla legge, purchè mostrino interesse al sostegno ed allo sviluppo delle attività di promozione umana e all'integrazione sociale.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.-----

**Art. 6 (Categoria speciale di soci)**-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.-----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.-----

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.-----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:-----

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;-----

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----  
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.-----

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12-----

**Art. 7 (Domanda di ammissione)**-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;-----

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

d)) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.-----

I soci cooperatori dovranno inoltre fornire l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;-----

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la

domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

#### **Art. 8 (Obblighi del socio)**-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;-----

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

#### **Art. 9 (Perdita della qualità di socio)**-----

La qualità di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----

#### **Art. 10 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :-----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;-----
- d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.-----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 42 e seguenti.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

#### **Art. 11 (Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;-----
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----
- f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;-----
- g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie

disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----

h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----

i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----

#### **Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)**-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

#### **Art. 13 (Liquidazione)**-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.-----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

#### **Art. 14 (Morte del socio)**-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del

decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.-----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.-----

**Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

#### **TITOLO IV-----**

#### **SOCI SOVVENTORI-----**

**Art. 16 (Soci sovventori)-----**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all' art. 2548 del Codice Civile. Rientrano in tale categoria

anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge.-----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto, mentre non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.-----

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.-----

**Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**-----

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.-----

A tale sezione è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori di cui al successivo art. 23 del presente statuto.-----

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al 25 per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.-----

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 25,00 (venticinque virgola zero zero).-----

**Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**-----

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

**Art. 19 (Deliberazione di emissione)**-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dell'Assemblea Straordinaria che deve stabilire:-----

- a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
- b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità a quanto previsto dagli artt. 2441 e

2524 cod. Civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori ;-----

c) il termine minimo di durata del conferimento;-----

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci di quelli previsti all'art. 16 del presente Statuto, purchè non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.-----

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.-----

A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di 5 voti-----

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari. -----

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione e collocamento dei titoli.-----

#### **Art. 20 (Diritti patrimoniali e Recesso dei soci sovventori)**-----

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 19.-----

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.-----

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.-----

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero

valore.-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.-----

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale.-----

**Art 21 - (Programmi Pluriennali per lo Sviluppo Aziendale)-----**

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 20.-----

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.-----

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

**Art. 22 - (Assemblea Speciale dei Soci Finanziatori)-----**

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.-----

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.-----

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative

della categoria.-----  
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, C.C., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.-----

----- **TITOLO V** -----  
----- **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE** -----

**Art. 23 (Elementi costitutivi)**-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da quote di valore minimo pari a € 100,00 (cento virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

**Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

**Art. 25 (Bilancio di esercizio)**-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31° dicembre di ogni anno (il primo bilancio sarà di durata più lunga e si chiuderà al 31/12/2011).-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci

per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

#### **Art. 26 (Ristorni)**-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate e cioè:-----

- erogazione diretta;-----

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;-----

- emissione di quote di sovvenzione.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):-----

a) il tempo di permanenza nella società;-----

b) la produttività.-----

c) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;-----

- d) la qualifica / professionalità;-----
- e) i compensi erogati;-----
- f) la tipologia del rapporto di lavoro.-----

#### -----TITOLO VI-----

#### ----- RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

##### **Art. 27 (Decisioni dei soci)**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;-----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 29.-----

##### **Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)**-----

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.-----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento oggetto della decisione;-----
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
- l'indicazione dei soci consenzienti;-----
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;-----
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento della decisione;-----
- il contenuto della decisione;-----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.-----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

#### **Art. 29 (Assemblee)**-----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

#### **Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi

diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

**Art. 31 (Votazioni)**-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con ogni altro mezzo previsto dalla normativa vigente.-----

**Art. 32 (Voto)**-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

**Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

**Art. 34 (Amministrazione)**-----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei

soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .-----  
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente .-----

**Art. 35 (Compiti degli Amministratori)**-----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge .-----

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

**Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)**-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

**Art. 37 (Integrazione del Consiglio)**-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

**Art. 38 (Compensi agli Amministratori)**-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo

conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----

**Art. 39 (Rappresentanza)**-----

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

**Art. 40 (Collegio sindacale)**-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.-----

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.-----

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.-----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.-----

**TITOLO VII**-----

**CONTROVERSIE**-----

**Art. 41 (Clausola arbitrale)**-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;-----

c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei

loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

**Art. 42 (Arbitri e procedimento)**-----

Clausola Compromissoria in materia societaria.-----

Nelle controversie aventi ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, è obbligatorio esperire, preliminarmente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Arezzo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un Arbitro unico nominato dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Arezzo, vigente al momento della stipula del presente accordo, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.-----

**Art. 43 (Esecuzione della decisione)**-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

**Art. 44 (Scioglimento anticipato)**-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

**Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)**-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

**Art. 46 (Regolamenti)**-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per

disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-----

**Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

**Art. 48 (Rinvio)-----**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata".-----

Art. 3) - Il capitale sociale è illimitato ed è formato da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.-----

I comparenti signori TACCONI Maurizio, STORNI Erica, BARBAGLI Gino, MINICOZZI Raffaele, REDI Andrea, BIAGIOTTI Pasquale, CONSOLI Mario, GARGANI Maria Giovanna, MORETTI Lamberto, BERNARDINI Marcello, CIOFINI Andrea, quali soci ordinari, dichiarano di aver sottoscritto e versato una quota di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuno.-----

Le seguenti "ASSOCIAZIONE COMUNALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI FOIANO DELLA CHIANA (ONLUS)" e "PUBBLICA ASSISTENZA - A.V.I.S. DI FOIANO DELLA CHIANA (ONLUS)", come sopra rappresentate, dichiarano di aver sottoscritto, in qualità di soci sovventori, quote per un importo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ciascuna, di cui hanno provveduto a versare la quota del 25% (venticinque per cento) pari a euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna.-----

Stante quanto sopra dichiarato il capitale sociale, risulta essere, allo stato attuale pari a Euro 11.100,00 (undicimilacento virgola zero zero), di cui Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) da confluire nel Fondo per il potenziamento aziendale.-----

Art. 4) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà in via transitoria, il 31 dicembre 2011.-----

Art. 5) -La Società, fino a contraria delibera dell'Assemblea, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio.-----